

Condizioni Generali per la Somministrazione di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale Mercato Libero

- 10.4 Qualora le condizioni tecniche del misuratore di energia elettrica lo consentano, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il Distributore procederà, senza necessità di ulteriori informazioni, all'intervento di sospensione totale della fornitura.
- 10.5 Saranno a carico del Cliente i costi per l'invio della comunicazione di costituzione in mora pari a € 5,90, oltre IVA. Saranno, altresì, a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della fornitura addebitate dal Distributore per ciascuna operazione, oltre a un importo a copertura di oneri amministrativi e spese del Fornitore non superiore a € 36,83 per ciascuna operazione.
- 10.6 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di procedere all'esecuzione della sospensione della fornitura.
- 10.7 Il Fornitore si riserva, inoltre, di agire per il recupero del credito e il risarcimento del danno sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, mediante affidamento della pratica a studi legali o società di recupero del credito, con addebito al Cliente di tutte le spese ed oneri derivanti e/o comunque connessi a tali attività.
- 10.8 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della fornitura in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per morosità) per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non è previsto l'invio di alcun avviso da parte del Fornitore.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 11.1 Fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice civile, nei casi di seguito indicati:
- (i) violazione obbligo di cui all'art. 1.2. delle presenti Condizioni;
- (ii) parziale, ritardato o mancato pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure previste dall'art. 10 delle presenti Condizioni;
- (iii) prelievi eccedenti la potenza (energia elettrica) o la pressione (gas) indicati nella Richiesta, ovvero prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas;
- (iv) cessione energia elettrica e/o gas a terzi o utilizzo in siti diversi da quelli indicati in Richiesta o utilizzo per usi diversi da quelli dichiarati in Richiesta;
- (v) manomissione del misuratore ovvero condotta non conforme alle norme tecniche di sicurezza degli impianti;
- (vi) violazione obblighi derivanti dal Contratto di connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con le società di Distribuzione;
- (vii) mancata corresponsione o ricostituzione del deposito cauzionale;
- (viii) dichiarazione ai sensi del successivo art. 13 mendace, anche qualora tale circostanza emerga successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.
- 11.2 Il Fornitore si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, tutti gli eventuali contratti di fornitura riconducibili allo stesso Cliente qualora l'inadempimento sia accertato anche con riferimento ad una sola delle utenze a lui intestate.
- 11.3 Il contratto sarà risolto automaticamente nei casi di seguito indicati:
- (i) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita di gas ai clienti finali;
- (ii) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del contratto di Trasporto e/o del contratto di Dispacciamento e/o del contratto di Connessione.
- 11.4 In nessun caso il Fornitore sarà responsabile dei danni occorsi al Cliente.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIA

- 12.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Fornitore si riserva di addebitare nella prima fattura un importo a titolo di deposito cauzionale entro i limiti massimi stabiliti dal Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73 (TIV). In relazione alla fornitura di gas, la misura del deposito cauzionale sarà determinata entro i limiti massimi stabiliti dal Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).
- 12.2 Limitatamente ai clienti con consumi annuali fino a 5.000 kWh (per l'energia elettrica) e fino a 5.000 Smc (per il gas), il pagamento delle fatture mediante domiciliazione bancaria o postale sarà considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.
- 12.3 È in facoltà del Fornitore, in relazione a specifiche offerte che prevedano come modalità di pagamento delle fatture la domiciliazione bancaria o postale, richiedere, al momento della conclusione del contratto, anche la corresponsione del deposito cauzionale o di altra forma di garanzia equivalente.
- 12.4 In caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dal presente contratto e dalla legge.
- 12.5 Qualora, a seguito di mancati pagamenti, l'importo del deposito cauzionale fosse trattenuto in tutto in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire il deposito per l'intero ammontare. In caso di parziale o mancata ricostituzione, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 11.
- 12.6 L'eventuale importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto, maggiorato in base al tasso di interesse legale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

ART. 13 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

- 13.1 Il Cliente dichiara che:
- (i) la somministrazione di energia elettrica e/o gas nei termini indicati nella Richiesta è idonea a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole tecniche e di sicurezza, e che le opere realizzate per il collegamento degli impianti sono adeguate al proprio fabbisogno;
- (ii) gli impianti sono e saranno conformi alle norme di sicurezza e manutenzione;
- (iii) ha ottenuto e manterrà per tutta la durata del contratto ogni consenso, autorizzazione, concessione, nulla osta e provvedimento necessari per l'acquisto di energia elettrica e/o gas presso ciascun Punto di Prelievo e/o Punto di Riconsegna.
- 13.2 Il Cliente dichiara, inoltre, che alla data di inizio della fornitura sarà libero da qualsiasi obbligazione precontrattuale e contrattuale relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e/o gas, ovvero che non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione. In ogni caso, sono a carico del Cliente i corrispettivi "CMOR" derivanti da eventuali morosità dello stesso relative a contratti precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, applicati dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i. e relativo Allegato A - Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND).
- 13.3 Il Cliente dichiara, altresì, di aver ricevuto e preso visione delle Informazioni preliminari alla conclusione del contratto e, contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta, della seguente documentazione: a) Condizioni Generali di Fornitura (presente documento); b) Richiesta somministrazione contenente anche Informativa privacy, Nota Informativa per il Cliente finale e Informazioni sui livelli di qualità, indennizzi automatici e reclami;
- c) Condizioni Tecnico Economiche; d) Scheda di confrontabilità della spesa.

ART. 14 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL FORNITORE, FORZA MAGGIORE

- 14.1 Il Fornitore non è responsabile per sospensioni o interruzioni della fornitura causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'impossibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e/o gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA E DIVIETO DI SUB-VOLTURA

- 15.1 Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto e dei mandati ad esso connessi ad altro Fornitore.
- 15.2 Il Fornitore si riserva, altresì, la facoltà di cedere i crediti derivanti dal contratto.
- 15.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (uscente) ad un altro (entrante) con il Fornitore senza interruzione dell'erogazione della fornitura, il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore.
- 15.4 Nel caso in cui il punto di prelievo (energia elettrica) o il punto di riconsegna (gas) per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 15.5 e 15.6.
- 15.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell'erogazione della fornitura per tutto il periodo dichiarato.
- 15.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse del Cliente uscente per il POD/PDR oggetto di voltura qualora dichiarati di essere erede del Cliente uscente.
- 15.7 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale e ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante a corredo della richiesta di voltura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratto di acquisto immobile, contratto di locazione, visure camerali.
- 15.8 Le disposizioni sulla voltura si applicano anche al caso di richiesta di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore.

- 15.9 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura.

Il Cliente potrà cedere il contratto solo previo consenso scritto del Fornitore.

ART. 16 - IMPOSTE, DIRITTI E TRIBUTI

- 16.1 Oltre agli importi previsti dal Contratto, sono a carico del Cliente tutti i diritti, i tributi, oneri e imposte che il Fornitore è tenuto a pagare in relazione al contratto di fornitura.
- 16.2 Per alcuni utilizzi, la normativa fiscale relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas prevede un trattamento agevolato.
- 16.3 L'applicazione del trattamento fiscale agevolato verrà effettuata dal Fornitore sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e sottoscritte, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. A tali fini il Cliente assume piena responsabilità circa l'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rese e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte così come previste nel contratto.
- 16.4 Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente al Fornitore, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa fiscale applicabile.
- 16.5 In caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, e/o di istanze e dichiarazioni non sottoscritte, il Fornitore respingerà la richiesta e richiederà l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento dei benefici, con applicazione, per l'energia elettrica, dell'aliquota IVA e accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata; per il gas, con applicazione di aliquota IVA e accisa e addizionale (ove prevista) per gli usi civili.
- 16.6 Il Cliente è tenuto a fornire tempestivamente ogni aggiornamento al Fornitore delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, in caso di qualsiasi variazione riguardante la titolarità dell'utenza, gli impieghi dell'energia elettrica e/o gas, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale. Qualora dovessero emergere elementi difformi rispetto a quanto risultante dal contratto, il Cliente sarà tenuto al pagamento di tutte le eventuali differenze di imposte, delle sanzioni, delle indennità, interessi e ogni altra somma che il Fornitore dovesse essere tenuto a versare in favore dell'Amministrazione finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente dal Fornitore di quanto da questi pagato per le ragioni di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti locali.
- 16.7 Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a misura fissa; il relativo onere è a carico della parte che la richiede.

ART. 17 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

- 17.1 Il Cliente potrà inoltrare richieste di informazioni e reclami mediante compilazione e invio dei moduli resi disponibili sul sito web del Fornitore o tramite comunicazione scritta che contenga i seguenti elementi minimi necessari a consentire al Fornitore di identificare il Cliente e rispondere: (i) nome e cognome; (ii) l'indirizzo di fornitura; (iii) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; (iv) il servizio cui si riferisce il reclamo; (v) il codice POD/PDR o, qualora non disponibile, il codice Cliente; (vi) una breve descrizione dei fatti contestati.
- 17.2 Ferme restando le disposizioni del contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni, tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate a:

a) per il Fornitore: Società Energia Italia S.p.A., viale Vittoria Colonna 106, 65127 Pescara (PE), sei@societaenergiaitalia.com, sei@pec.societaenergiaitalia.com.

b) per il Cliente: indirizzo indicato nella Richiesta.

- 17.3 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei propri recapiti. Nel caso di mancata comunicazione, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata ricezione di eventuali comunicazioni.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Fornitore e il Cliente sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

ART. 19 - PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

- 19.1 Per eventuali controversie che non siano state risolte a seguito della presentazione di reclamo scritto e di relativa risposta, o in caso di mancata risposta del Fornitore o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente deve, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, attivare una procedura di risoluzione extragiudiziale. A tale fine può utilizzare lo strumento gratuito del Servizio di Conciliazione gestito da Acquirente Unico S.p.A. per conto di ARERA, ovvero Organismo ADR riconosciuti, nonché presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta da ARERA e Unioncamere.

ART. 20 - DISPOSIZIONI VARIE

- 20.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Fornitore e il Cliente e disciplina le attività oggetto dello stesso sostituendo ogni precedente intesa eventualmente raggiunta, ed è costituito dai seguenti documenti: (i) Condizioni Generali di Fornitura (presente documento); (ii) Richiesta di Somministrazione; (iii) Condizioni Tecnico Economiche; (iv) Scheda di confrontabilità della spesa; (v) Dichiarazione sostitutiva relativa ai dati catastali identificativi dell'immobile, la cui compilazione potrà essere richiesta anche successivamente.
- 20.2 L'accertamento della nullità di singole clausole del contratto non comporta l'invalidità dell'intero Contratto.
- 20.3 Ogni riferimento a norme di legge o regolamentari include anche le successive integrazioni e modificazioni.

ART. 21 - CONTRATTI CONCLUSI CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- 21.1 Il presente contratto, qualora concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, è soggetto alle disposizioni del Titolo III, Capo I, sezione II del Codice del Consumo: il Fornitore, anche ai sensi del Codice di condotta commerciale, consegna al Cliente una copia del contratto o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore acconsente, su altro supporto durevole.
- 21.2 Fermo quanto previsto dall'art. 51 comma 6 del Codice del consumo in tema di contratti conclusi mediante telefono, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del contratto concluso su supporto durevole, comprendendo tutte le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, a meno che non abbia già provveduto a fornirle prima della conclusione del contratto a distanza.